


GENERAL MUTUA

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Roberto Mancini



STATUTO

Atto costitutivo del 19 maggio 2015

Norberto Volpato

1

Genova

*Antonio D'Amico
Emilio Veneri
Ri US
Antonio Mancini
Roberto Mancini
Roberto Mancini*

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, NORME APPLICABILI, SEDE E DURATA

Art. 1 – Denominazione e norme applicabili

È costituita una società di mutuo soccorso denominata **GENERAL MUTUA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO** che nel presente statuto viene indicata, per brevità, con la parola “**Mutua**”.

La Mutua è regolata:

- a) dalle leggi speciali che regolano le società di mutuo soccorso e l'attività istituzionale che costituisce l'oggetto sociale della Mutua e, in particolare, dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818 e dal D.lg. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e/o integrazioni;
- b) in quanto compatibili e per quanto non previsto dalle leggi speciali, dalle disposizioni sulle società cooperative;
- c) in quanto compatibili e per quanto non previsto dagli artt. 2511 e ss. c.c., dalle disposizioni sulle società per azioni.

La Mutua aderisce all'Associazione Generale delle Cooperative Italiane (in sigla “A.G.C.I.”).

Art. 2 – Sede

La Mutua ha sede in comune di Bologna.

Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, rappresentanze e filiali, anche al di fuori del Comune dove la Mutua ha la propria sede.

Art. 3 – Durata

La Mutua ha durata illimitata.

TITOLO SECONDO

SCOPO E OGGETTO

Art. 4 – Scopo e oggetto

La Mutua non ha scopo di lucro, ma persegue finalità d'interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso lo svolgimento dell'attività che costituisce l'oggetto sociale esclusivamente a favore dei soci e dei loro familiari conviventi, anche in attuazione del principio di mutualità “mediata”, al fine di far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità associativa secondo lo schema della mutualità “pura”.

La Mutua ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia e invalidità al lavoro, nonché in presenza d'inabilità temporanea o permanente;
- b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogazione di servizi d'assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) erogazione di contributi economici e di servizi d'assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lett. a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei Fondi Sanitari Integrativi di cui al D.lg. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e/o integrazioni.


La Mutua può inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

La Mutua non può svolgere attività diverse da quelle previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, né può svolgere attività d'impresa.

Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo all'istituzione e gestione dei Fondi Sanitari Integrativi, le attività di cui al secondo comma del presente articolo sono svolte dalla Mutua nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

Nel rispetto del divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, la Mutua può intraprendere tutte le iniziative necessarie per il conseguimento dello scopo istituzionale e dell'oggetto sociale e, in particolare, potrà:

- a) promuovere e gestire un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza sanitaria e parasanitaria prevista dalle leggi dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, sia in forma diretta a mezzo di autogestione, sia in forma indiretta stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie (sia pubbliche che private) finalizzate a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale, dalle Regioni, dalle Province autonome o da altri Enti istituzionali, sia a favore dei soci e dei loro familiari conviventi che aderiscano alla Mutua personalmente e direttamente, sia a favore dei soci e dei loro familiari conviventi che aderiscano alla mutua collettivamente e indirettamente sulla base d'iniziativa promosse da altre società di mutuo soccorso, società di capitali, società di persone, società cooperative e loro consorzi, aziende, associazioni, fondi, casse, sindacati ed enti in genere anche in conformità con contratti collettivi (nazionali, integrativi e locali) di lavoro, regolamenti, accordi e convenzioni aziendali;
- b) curare iniziative di solidarietà sociale e di assistenza, nei confronti degli anziani e delle persone non autosufficienti, anche mediante l'erogazione di sussidi specifici, anche attraverso accordi di collaborazione con organizzazioni di volontariato;
- c) diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità e i legami di solidarietà tra i soci e tra i soci e le persone che si trovano in stato di bisogno o di emarginazione, attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività della Mutua;
- d) stabilire rapporti di qualunque tipo con organismi mutualistici a qualsiasi livello (locale, regionale, nazionale o internazionale);
- e) stipulare accordi e convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, con case di cura e di riposo, e promuovere servizi sanitari, parasanitari, sociali e assistenziali;
- f) promuovere servizi di trasporto d'urgenza, anche tramite ambulanze;
- g) ricercare il massimo livello di garanzia delle prestazioni mutualistiche, anche attraverso la stipulazione di accordi, convenzioni e contratti con i settori assicurativo, finanziario e



Nobre & Vigera ³ per ora

per ora
Fede. f. f. f.
Rie. N. f.
Emend. bene
per ora
Ammonio Spaes
Carl. Carlett.
per ora
per ora

previdenziale, sia pubblico che privato (altre società di mutuo soccorso, casse di assistenza, fondi integrativi sanitari, compagnie di assicurazione);

- h) aderire ad altre società di mutuo soccorso, società cooperative e loro consorzi, casse di assistenza, fondi integrativi sanitari ed enti in genere, sia pubblici che privati, che perseguono finalità compatibili con quelle della Mutua;
- i) compiere operazioni mobiliari (non come attività prevalente, né nei confronti del pubblico) e immobiliari strumentali al conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale.

TITOLO TERZO

SOCI

Art. 5 – Soci

I soci si articolano nelle seguenti categorie cui corrispondono diversi diritti e obblighi:

- a) soci ordinari;
- b) soci partecipanti;
- c) soci beneficiari;
- d) soci sostenitori.

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore a quello previsto dalla normativa richiamata nel precedente art. 1.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Mutua, s'intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci. La società è tenuta ad aggiornare il libro dei soci con le indicazioni comunicate dai soci con lettera raccomandata A/R, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

In nessun caso gli aspiranti soci hanno diritto ad essere ammessi alla Mutua.

Art. 6 – Soci ordinari

Sono soci ordinari le persone fisiche che ne facciano richiesta, per sé e/o per i propri familiari conviventi, attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione.

Il vincolo sociale si costituisce per i soci ordinari con il versamento della quota associativa *una tantum* e del contributo relativo al piano sanitario eventualmente scelto al momento dell'adesione tra quelli messi a disposizione dalla Mutua.

Possono divenire soci ordinari anche altre società di mutuo soccorso a condizione che i soci persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Mutua, nonché i Fondi Sanitari Integrativi di cui all'art. 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

I soci ordinari:

- a) hanno diritto di partecipare alle attività della Mutua;
- b) hanno diritto ai sussidi e/o alle prestazioni e/o all'assistenza mutualistica previsti dal rapporto sociale;
- c) hanno diritto di voto in seno all'Assemblea se risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Il diritto di voto non spetta ai soci ordinari in mora nel versamento della quota associativa *una tantum* o del contributo relativo al piano sanitario eventualmente o,

Roberto Minicchi

comunque, inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Mutua.

Per una maggiore divulgazione dei propri scopi e oggetto, la Mutua può avvalersi di promotori mutualistici cui affidare la ricerca dei potenziali nuovi soci attraverso la sottoscrizione di appositi incarichi. I promotori mutualistici devono essere soci ordinari e, quali soci ordinari, ne vantano i medesimi diritti e doveri.

Art. 7 – Soci partecipanti

Sono soci partecipanti le persone giuridiche che ne facciano richiesta, per sé e per i soci beneficiari, attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione.

Il vincolo sociale si costituisce per i soci partecipanti con il versamento della quota associativa *una tantum* per sé e per i soci beneficiari dei quali domanda l'adesione collettiva e indiretta.

I soci partecipanti:

- a) hanno diritto di partecipare alle attività della Mutua;
- d) hanno diritto di voto in seno all'Assemblea se risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Il diritto di voto non spetta ai soci partecipanti in mora nel versamento della quota associativa *una tantum* o, comunque, inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Mutua.

Art. 8 – Soci beneficiari

Sono soci beneficiari le persone fisiche iscritte collettivamente e indirettamente da un socio partecipante al quale per legge, disposizioni statutarie, contratti collettivi (nazionali, integrativi e locali) di lavoro, regolamenti, accordi e convenzioni aziendali sia attribuito il potere o la facoltà di affidare alla Mutua, per conto del socio beneficiario, la costituzione e/o la gestione di fondi sanitari integrativi o, comunque, una forma di assistenza sanitaria integrativa.

Il vincolo sociale si costituisce per i soci beneficiari nel momento in cui si costituisce quello del socio partecipante.

I soci beneficiari:

- a) hanno diritto di partecipare alle attività della Mutua;
- b) hanno diritto ai sussidi e/o alle prestazioni e/o all'assistenza mutualistica previsti dal rapporto sociale;
- c) hanno diritto di voto in seno all'Assemblea se risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Il diritto di voto non spetta ai soci beneficiari in mora nel versamento del contributo relativo al piano sanitario eventualmente scelto o, comunque, inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Mutua.

Qualora venga meno il contratto o regolamento o accordo aziendale o atto di convenzione in forza del quale è iscritto nella sezione dei soci beneficiari, il socio beneficiario può domandare l'iscrizione come socio ordinario conservando la propria anzianità d'iscrizione.

Art. 9 – Soci sostenitori

Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano versamenti a fondo perduto da destinare a patrimonio della Mutua o contributi di altra natura (anche dazioni in godimento di beni o servizi) finalizzati o meno a singole operazioni o all'erogazione di particolari servizi. I soci sostenitori non devono versare i contributi associativi e non hanno diritto ad alcuna forma di sussidio, prestazione o assistenza mutualistica.

Prof. F. P. ...
Pietro ...
Roberto ...
Antonio ...
Carlo ...
Gianni ...

Roberto Minicchi

Roberto

Essi possono partecipare e votare all'Assemblea per designare 1/3 del totale degli amministratori. Hanno diritto d'intervenire alle Assemblee convocate per discutere e deliberare su argomenti diversi dalla designazione degli amministratori ma non hanno diritto di voto e non vengono computati ai fini della determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi.

Art. 10 – Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali della Mutua;
- b) a versare la quota associativa *una tantum*;
- c) a versare i contributi relativi ai piani sanitari eventualmente scelti;
- d) ad adempiere alle obbligazioni, anche mutualistiche, contratte con la Mutua;
- e) a collaborare per la realizzazione dello scopo mutualistico e la realizzazione dello scopo istituzionale e dell'oggetto sociale della Mutua.

Art. 11 – Recesso

Il socio può recedere *ad nutum* dalla Mutua.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Mutua con raccomandata A/R indirizzata al Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione della dichiarazione di recesso.

Qualora, però, il socio che intende recedere abbia sottoscritto uno dei sussidi sanitari della Mutua, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Mutua con raccomandata A/R indirizzata al Consiglio di Amministrazione con un preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale del sussidio sanitario sottoscritto. Il recesso ha effetto dalla data di scadenza del sussidio sanitario sottoscritto.

Dalla data di efficacia del recesso cessa il rapporto sociale e, con esso, il diritto ai sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche.

Art. 12 – Esclusione del socio

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio nei seguenti casi:

- a) inosservanza dello statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni assunte dagli organi sociali della Mutua;
- b) morosità del socio, per un periodo inferiore a 6 mesi, nel pagamento delle quota associativa *una tantum* o dei contributi relativi ai piani sanitari eventualmente scelti;
- c) comportamenti del socio dannosi in genere per la Mutua e il suo funzionamento;
- d) simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere i sussidi e le prestazioni della Mutua.

La deliberazione d'esclusione deve essere comunicata al socio escluso a mezzo lettera raccomandata A/R. L'esclusione ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione d'esclusione. Eccezion fatta per il socio moroso, il socio escluso non potrà successivamente rientrare a far parte della Mutua.

Art. 13 – Decadenza del socio moroso

Il socio moroso per 6 mesi nel pagamento delle quota associativa *una tantum* o dei contributi relativi ai piani sanitari eventualmente scelti decade automaticamente dalla qualifica di socio.

Roberto Marzulli

La decadenza ha effetto alla spirare del sesto mese.

Il socio decaduto potrà rientrare a far parte della Mutua per una sola volta come nuovo socio e a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, osservando tutte le disposizioni riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

Art. 14 – Liquidazione delle partecipazioni sociali

Il socio che, per qualsiasi causa, cessa di far parte della Mutua risponde verso questa per i contributi arretrati e non versati, e non hanno diritto alla restituzione né della quota associativa *una tantum*, né contributi relativi ai piani sanitari.

TITOLO QUARTO

**PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE
E BILANCIO**

Art. 15 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della Mutua è costituito:

- a) dalle quote associative *una tantum*;
- b) dalle donazioni, dai lasciti, dalle sovvenzioni e da ogni altro contributo, pubblico o privato;
- c) dalle riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal fondo patrimoniale mutualistico, cui affluiranno anche i contributi associativi non utilizzati a copertura dei sussidi, delle prestazioni e assistenze mutualistiche erogabili ai soci;
- d) dai proventi dei beni della Mutua.

Art. 16 – Lasciti e donazioni a destinazione vincolata

I lasciti o le donazioni che la Mutua dovesse conseguire per un fine determinato, ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

Se la Mutua fosse liquidata, come pure se esse perdesse semplicemente la personalità giuridica, si applicheranno a questi lasciti e a queste donazioni quanto previsto dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818 o dalle altre leggi speciali.

Art. 17 – Partecipazioni sociali

Le partecipazioni dei soci non costituiscono frazione di capitale che non è previsto dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818. Le partecipazioni non possono formare oggetto di trasferimento, né *inter vivos* né *mortis causa*, né possono formare oggetto di diritti reali minori. Non possono essere in alcun modo rimborsate ai soci e non possono formare oggetto di rivalutazione.

Art. 18 – Esercizio finanziario

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Il bilancio, redatto a norma di legge, è presentato all'Assemblea Ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, nei casi e nei modi consentiti dalla legge, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando vi sia fondato sospetto di grave irregolarità nell'adempimento degli obblighi degli amministratori o dei sindaci della Mutua, registrate in conformità della legge 15 aprile 1886, n. 3818, i soci in numero non minore

Don Evende Weng
Carlo Calm
Ammonore d'Arulo
Pietro Costa
Diego Montanari
Roberto Marzulli

Roberto Marzulli *Generale*

a 1/20 di quelli iscritti nella Mutua, possono denunciare i fatti al Tribunale civile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, la Mutua dovrà trasmettere al Ministero competente una copia del proprio statuto e del bilancio di ciascun anno. Dovrà pure trasmettere allo stesso Ministero le notizie statistiche che le fossero domandate.

In conformità alle disposizioni della legge 15 aprile 1886, n. 3818, la Mutua:

- a) non può utilizzare e/o destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari;
- b) non può distribuire, nemmeno in modo indiretto, ristorni, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio, né durante la vita della Mutua né in sede di scioglimento e liquidazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- c) non può emettere strumenti finanziari.

TITOLO QUINTO

ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 19 – Organi

Gli organi sociali della sono:

- a) l'Assemblea dei soci nelle sue diverse articolazioni;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

Art. 20 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci, e/o dai loro delegati anche nominati nelle assemblee parziali eventualmente previste e disciplinate dai regolamenti interni, aventi diritto di voto.

I soci il cui diritto di voto è sospeso in quanto "morosi" e quelli iscritti nel libro dei soci da meno di 90 giorni non verranno computati ai fini della determinazione dei *quorum* costitutivo e deliberativo.

Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare solo da un altro socio avente diritto di voto e munito di delega scritta da conservarsi agli atti della Mutua. La delega non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco. Ciascun socio non farsi portatore di più di 10 deleghe. La delega può essere trasmessa anche via *fax*, PEC o con altro mezzo idoneo ad assicurare la provenienza della stessa dal socio rappresentato.

Art. 21 – Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria delibera:

- a) sull'approvazione del bilancio;
- b) sull'approvazione dei regolamenti interni;
- c) sulla nomina, revoca e sostituzione degli amministratori;
- d) sulla nomina, revoca e sostituzione dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge e dallo statuto;
- e) sulla nomina, revoca e sostituzione del Revisore Legale esterno, ove previsto;
- f) sulla determinazione del compenso di amministratori, sindaci e revisore;

Roberto Albonetti

- g) sull'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e revisore;
- h) sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo statuto;
- i) sulle proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello statuto;
- b) sullo scioglimento anticipato della Mutua;
- c) sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori, e sui relativi poteri;
- d) sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge.

Art. 22 – Quorum costitutivo e deliberativo

L'Assemblea di prima convocazione, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza del 51% dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea di seconda convocazione, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sono fatte salve le diverse maggioranze eventualmente previste dalla legge e dallo statuto.

Ai fini del computo del *quorum* costitutivo si considerano presenti i soci identificati dal Presidente dell'Assemblea come tali. Il *quorum* costitutivo è calcolato una sola volta in principio dell'Assemblea ma il Presidente della stessa dovrà aggiornarlo prima d'ogni deliberazione se richiesto anche da un solo socio.

Art. 23 – Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione, sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia. Si applica, per quanto non disposto, l'art. 2367 c.c.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, né può essere successivo di oltre 30 giorni.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei quotidiani "La Repubblica" o "Il Corriere della Sera" almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; se i quotidiani qui indicati dovessero cessare le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In alternativa, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può essere convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi – scelti dal Consiglio di Amministrazione (fax, posta elettronica ordinaria, PEC, ecc.) – che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente

Prof. Dr. Roberto Albonetti
Pietro Costa
Flavia Montanari
Amministratore Sociale
Don Evandro
Carlo Calchi

Notare Valgarni *Benetton*

informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo assenti.

Art. 24 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni. All'inizio dell'Assemblea, il Presidente può domandare alla stessa la nomina di 3 scrutatori con il compito di assisterlo nelle operazioni assembleari.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti, e i voti rappresentati in Assemblea; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Non è ammesso il voto segreto.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma di legge e dello statuto. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale della deliberazione assembleare deve essere trascritto senza indugio nel libro delle adunanze e deliberazioni assembleari, anche nel caso di verbale redatto per atto pubblico.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Mutua, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 25 – Elezioni delle cariche sociali

Possono essere amministratori soltanto i soci ordinari che, ai fini dell'elettorato passivo, possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di 90 giorni.

[Handwritten signature]

Art. 26 – Consiglio di Amministrazione

La Mutua è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 a un massimo di 31 amministratori secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'Assemblea in sede di nomina alle cariche sociali.

Dovranno possedere i requisiti indicati dai regolamenti interni e, in ogni caso, si applicano gli artt. 2390 e 2391 c.c. Durano in carica 3 anni, scadono in coincidenza con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e sono dispensati dal presentare cauzione.

Il compenso degli amministratori verrà determinata con le modalità di cui all'art. 2389 c.c. Agli amministratori potrà essere attribuita un'indennità per la cessazione dalla carica (trattamento di fine rapporto), accantonando le relative somme con le modalità determinate dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 27 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento dell'attività che costituisce l'oggetto sociale che non siano dalla legge o dallo statuto riservati alla competenza dell'Assemblea e, in particolare:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) decide sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- e) determina l'ammontare della quota associativa *una tantum*;
- f) redige e approva i sussidi sanitari, definendo le prestazioni mutualistiche anno per anno e l'ammontare delle risorse da destinare a tali prestazioni o da destinare a forme di garanzia, anche assicurativa, per regolamentare le prestazioni mutualistiche ai soci;
- g) conclude accordi con società di mutuo soccorso, casse di assistenza, fondi integrativi sanitari, compagnie di assicurazione e ogn'altra società o ente, per la realizzazione delle proprie attività sociali;
- h) conclude accordi con società di mutuo soccorso, casse di assistenza, fondi integrativi sanitari finalizzati all'erogazione, in favore dei loro stessi associati, dei sussidi e dei servizi socio-assistenziali previsti dai piani di assistenza sanitaria integrativa appartenenti e deliberati dalle stesse;
- i) delibera la partecipazione ad altre società di mutuo soccorso, società cooperative e loro consorzi, casse di assistenza, fondi integrativi sanitari ed enti in genere, sia pubblici che privati, per la realizzazione delle attività sociali;
- j) stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere, assume tutte le obbligazioni inerenti all'attività e alla gestione sociale;
- k) assume e licenzia il personale;
- l) decide sulle altre materia riservate alla sua competenza dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più Consiglieri Delegati o ad un Comitato Esecutivo determinando i limiti della delega. Non sono delegabili le materie per le quali la legge prevede la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Il loro compenso verrà determinato con le modalità di cui all'art. 2389 c.c. Le cariche di Presidente e di Consigliere Delegato sono cumulabili.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

Il Consiglio di Amministrazione può conferire parte dei suoi poteri a direttori generali, institori e procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

Art. 28 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché Italia, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della Mutua, a cura del Presidente o anche di un solo amministratore, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori e ai sindaci almeno 3 giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno.

Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori e i sindaci ne siano stati informati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità di voti la proposta s'intende respinta.

Lo svolgimento della riunione deve essere verbalizzato da un Segretario, anche non amministratore, nominato di volta in volta dal Presidente, salvo i casi in cui la legge esiga la verbalizzazione notarile; il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, e dovrà essere trascritto nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Art. 29 – Il Presidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, se questi non è stato già eletto dall'Assemblea, e può eleggere uno o due Vice-Presidenti, che svolgono le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di questi. Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento di un Vice-Presidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 30 – Rappresentanza Legale

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli Consiglieri Delegati eventualmente nominati dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente all'amministratore al quale il Consiglio di Amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Art. 31 – Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

Il Collegio Sindacale si compone di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti nominati dall'Assemblea, durano in carica 3 anni, scadono in coincidenza con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci devono essere scelti tra i non soci e devono essere in possesso dei requisiti di legge.

AL Collegio Sindacale spettano i compiti previsti dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818 e dagli artt. 2403 e ss. c.c. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, comma 2, c.c., la revisione legale dei conti può essere esercitata dal Collegio Sindacale. In tal caso il Collegio Sindacale deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito albo. Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere trascritte senz'indugio nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale.

TITOLO SESTO

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32 – Scioglimento e liquidazione

La Mutua si scioglie per le cause indicate agli artt. 2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 c.c., e negli altri casi previsti dalla legge e dallo statuto.

In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio della Mutua è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli artt. 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO SETTIMO

NORME FINALI


Art. 33 – Regolamenti interni

Per le materie che lo consentono, è attribuito al Consiglio di Amministrazione il potere di predisporre tutti i regolamenti interni della Mutua che riterrà utili od opportuni (anche in considerazione del numero dei soci), ma che dovranno essere approvati dall'Assemblea.

Art. 34 – Libri sociali

La Mutua deve predisporre e tenere:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e deliberazioni assembleari;
- il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle decisioni del Collegio Sindacale.



13
 [Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

